

TI_GERICHTE 17.2014.176 vom 23. Februar 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-02-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2014.176

FR: TI_GERICHTE 17.2014.176 du 23 février 2015

IT: TI_GERICHTE 17.2014.176 del 23 febbraio 2015

Regeste

Contravvenzione alla Legge sulla protezione degli animali. Nessuna violazione del principio accusatorio per avere indicato la norma violata soltanto al dibattimento di primo grado visto che la difesa ha avuto la possibilità di esprimersi in merito in quella sede

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L'esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è "manifestamente inesatto" o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione "manifestamente inesatto" richiama la nozione d'arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell'art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768), secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; DTF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011; 6B_312/2011 dell'8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211; 131 I 57 consid. 2 pag. 61; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Risultanze dell'inchiesta e del dibattimento di primo grado

E. 1.1

è autore colpevole di:

E. 1.1.1

contravvenzione alla Legge sulla protezione degli animali per avere omesso, nel periodo fine maggio - dicembre 2013, di garantire una sufficiente sorveglianza del gregge di ovini lasciato al vago pascolo in una zona molto ampia, ritenuto che la frequenza dei controlli si limitava all'incirca ad una visita ogni mese;

E. 1.2

è prosciolto dall'imputazione di contravvenzione alla Legge sulla protezione degli animali limitatamente all'aver omesso di recuperare gli ovini al termine dell'estivazione;

E. 1.3

è condannato al pagamento di una multa di fr. 300.- con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di tre giorni. 2.

E. 2

a. Il procedimento di cui trattasi è stato avviato a seguito di una lettera anonima datata 23 dicembre 2013 con cui sedicenti "escursionisti lombardi" avevano segnalato - alla Società protezione animali di Bellinzona che ha, poi, trasmesso lo scritto all'Ufficio del veterinario cantonale - di avere avvistato, sui monti _____ che si ergono nella valle di _____, al mattino presto del 22 dicembre 2013, fuori dall' "accogliente dimora" in cui avevano pernottato, un gruppo di cinque pecore e un agnello "in uno stato di apparente denutrizione" (AI 1). b. L'ispettore incaricato dal Veterinario cantonale di eseguire i necessari accertamenti ha interpellato gli unici due proprietari di ovini residenti nel comune di _____ per chiedere loro se, dopo l'estivazione, avessero constatato delle assenze nelle loro greggi. Così come risulta dal rapporto di segnalazione 15 gennaio 2014, dopo che la prima proprietaria da lui contattata aveva negato di avere subito delle perdite, l'ispettore si è rivolto all'imputato: "... mi sono recato all'abitazione del signor AP 1 dove ho trovato la moglie _____. Dopo avere spiegato il motivo della visita mi confermava che a loro dopo il periodo estivo mancavano delle pecore o agnelli. Ci teneva a spiegarmi che avevano proceduto più volte con le ricerche ai monti degli animali mancanti ma senza alcun esito. Telefonicamente ho contattato il signor AP 1 (...) che mi confermava che una decina di ovini, in prevalenza agnelli, non erano più stati trovati." (AI 2). c. Il 28 gennaio 2014 l'Ufficio del veterinario cantonale ha decretato ufficialmente l'apertura dell'istruzione nei confronti di AP 1 (AI 3a) ritenuto colpevole di infrazione all'art. 5 OPAn per i fatti descritti nell'allegato rapporto di controllo, in cui si legge quanto segue: "(...) In base alle informazioni raccolte in data 15 gennaio 2014 dal nostro ispettore, nel vostro effettivo mancano delle pecore e degli agnelli dallo scorso autunno. Viste le circostanze di tempo e di luogo, gli animali visti dagli escursionisti sono con buona probabilità di vostra proprietà. La permanenza degli animali in alta quota durante il periodo invernale, in mancanza di protezione, foraggio, sorveglianza e cure, si configura in ogni caso in una infrazione all'OPAn (OPAn art. 5)" (AI 3). d. Interrogato dal Veterinario cantonale il 5 febbraio 2014, AP 1 - che ha ammesso di avere perso due pecore e 11 (recte: 10) agnelli - ha recisamente contestato che gli ovini avvistati fossero i suoi: " Attualmente detengo 17 pecore e 3 agnelli, che sono gli animali recuperati dalla valle nel mese di ottobre 2013. Alla fine di maggio 2013 erano stati condotti al vago pascolo, in zona _____, 19 pecore e 13 agnelli. (...) Sono mancati quindi all'appello 11 (recte: 10) agnelli e 2 pecore provviste di campanaccio. Contesto totalmente che gli animali avvistati possono essere di mia proprietà in quanto le mie pecore frequentano la sponda sinistra della valle, in direzione Nord fino alla zona

_____” (AI 4, pag. 2). Ha spiegato che normalmente conduceva le pecore al pascolo in zona “_____” verso la fine di maggio e che alla fine di settembre le portava ai monti di _____ dove rimanevano nelle stalle fino alla fine di ottobre quando le riconduceva al piano per stabularle in paese a _____ (AI 4, pag. 2). Quanto alla frequenza con cui era solito recarsi a controllare le pecore durante l’estate, ha dichiarato: “mi reco personalmente circa una volta al mese in zona per portare il sale” (AI 4, pag. 2). Sulla sparizione delle sue pecore - che egli ha visto per l’ultima volta alla fine di agosto 2013 (AI 4, pag. 3) - ha dichiarato che: “Gli animali mancavano al momento della conduzione degli animali a _____” (AI 4, pag. 2) e cioè, stando alle surriportate sue dichiarazioni, alla fine di settembre, ovvero - come da lui stesso evidenziato - “a partire dal periodo della caccia” (AI 4, pag. 3). Sulle misure intraprese una volta accortosi della mancanza degli animali, ha spiegato: “Ho contattato l’Heli-TV a due riprese il mese di novembre, ma purtroppo a causa della nebbia non è stato possibile volare. (...) Quindi non ha avuto luogo alcun volo”, precisando di non avere organizzato il volo in un giorno privo nebbia in quanto “l’elicottero non è sempre a mia disposizione” (AI 4, pag. 3). Ha pure spiegato che: “Un sopralluogo a piedi non era possibile a causa della distanza, del terreno impervio e della neve” (AI 4, pag. 3). Ha infine posto l’accento sul fatto che, negli ultimi tempi, era stato oggetto di “diverse segnalazioni anonime” (AI 4, pag. 3).

E. 2.1

Gli oneri processuali relativi al procedimento di primo grado sono posti a carico di AP 1, ad eccezione della tassa di giustizia per la motivazione scritta della sentenza, pari a fr. 400.-, che è accollata allo Stato.

E. 2.2

Gli oneri processuali d’appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 500.- - altri disborse fr. 200.- fr. 700.- sono posti, in ragione di 4/5, a carico dell’appellante e, in ragione di 1/5, a carico dello Stato.

E. 2.3

Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l’importo di fr. 1’000.- a titolo di indennizzo per il procedimento di primo grado e per il procedimento di appello (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art. 115 LTF.

E. 2.4

in cui il TF ha deciso diversamente a fronte di un cumulo di imprecisioni). Determinante è che il decreto d’accusa abbia esplicitato sufficientemente le sue essenziali funzioni di

circoscrizione dell'oggetto del processo e del giudizio nonché di informazione alla difesa (Niggli/Heimgartner, op. cit., ad art. 9, n. 46a-c, pag. 154-155; Schmid, Handbuch, § 80, n. 1268, pag. 581; STF 6B_433/2013 del 23 settembre 2013 consid. 3 e 4). Neppure osta ad una condanna una scorretta qualifica giuridica dei fatti ad opera dell'autorità inquirente, ritenuto che il tribunale applica d'ufficio il diritto secondo il principio iura novit curia e può, nel rispetto del diritto di essere sentito dell'imputato, modificare la qualifica giuridica dei fatti imputatigli (STF 6B_333/2007 del 7 febbraio 2008 consid. 2.1.4; 6B_596/2012 del 25 aprile 2013 consid. 4.3 e segg.; 6B_197/2013 del 20 giugno 2013 consid. 2.3; Niggli/Heimgartner, op. cit., ad art. 9, n. 46, pag. 154 e n. 56, pag. 159).

E. 3

Nella sua opposizione 14 febbraio 2014, AP 1 - che ha sottolineato di possedere bestiame "da oltre 40 anni" - ha osservato che " all'inizio di settembre gli agnelli erano ancora con le loro madri" (AI 6), precisando di avere notato l'assenza di alcuni di loro soltanto nel corso del mese di ottobre .

E. 4

Al dibattimento di primo grado, AP 1 - dopo avere contestato il contenuto del suo precedente verbale che ha però preteso di non avere neppure riletto - ha confermato di avere portato, a fine maggio, in zona " _____", 19 pecore e 13 agnelli la cui zona di pascolazione si estendeva sin quasi a raggiungere _____ (verbale di interrogatorio dell'imputato, all. al verb. dib. di primo grado, pag. 1). Su altri aspetti la versione dell'imputato è, invece, cambiata rispetto a quella fornita in precedenza. Diversamente da prima, ha, infatti, preteso: - di essersi, "certe volte", recato a controllare il suo gregge "anche più di una volta al mese" ; - di avere constatato la presenza di tutti i capi di bestiame ancora verso la metà di settembre; - di avere notato la sparizione di alcuni di essi soltanto all'inizio del mese di ottobre quando è andato a prendere il gregge per riportarlo in stalla al piano; - che all'appello non mancava nessuna pecora, ma tutti e 13 gli agnelli (verbale di interrogatorio dell'imputato, all. al verb. dib. di primo grado, pag. 1). Dopo aver espressamente dichiarato di non avere avuto decessi nel suo gregge né di avere macellato delle pecore nel periodo compreso tra settembre 2013 e febbraio 2014, è tornato sui suoi passi e, al giudice che gli chiedeva come egli spiegasse, allora, che delle 19 pecore contate a maggio 2013 ne fossero rimaste soltanto 17 a febbraio 2014, ha spiegato che due di loro erano morte in stalla e che le loro carcasse erano state smaltite nell'apposito centro raccolta sito a _____, come - stando a lui - dimostrato un documento da lui sottoscritto e depositato nel citato centro (verbale di interrogatorio dell'imputato, all. al verb. dib. di primo grado, pag. 1). Quanto alle misure adottate una volta accortosi della sparizione degli agnelli, non ha più parlato soltanto dei voli di ricognizione che aveva tentato di organizzare con l'Heli-TV, ma ha aggiunto di essersi recato personalmente "più volte" in valle per cercare i suoi animali, senza però trovarli. Ha precisato di esservi tornato ancora dopo il mese di novembre, quando la neve che era caduta copiosa si era in parte sciolta, senza comunque mai trovare alcun resto animale riconducibile ai suoi agnelli (verbale di interrogatorio dell'imputato, all. al verb. dib. di primo grado, pag. 1 e 2). Ha, infine, spiegato che sui monti vi sono diverse possibilità per le bestie di trovare ricovero (stalle di proprietà sua o del patriziato; verbale di interrogatorio dell'imputato, all. al verb. dib. di primo grado, pag. 2). Appello

E. 5

L'appellante lamenta una violazione dei diritti della difesa derivante dal fatto che il vizio formale del decreto di accusa, che non menziona il reato rimproveratogli, gli ha impedito di difendersi adeguatamente e di comprendere "la base sulla quale l'autorità amministrativa ha deciso la commisurazione della pena" (motivazione d'appello, pag. 3).

E. 5.1

a. Giusta l'art. 357 cpv. 2 CPP, la procedura penale in materia di contravvenzioni è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d'accusa. L'art. 353 cpv. 1 CPP elenca i requisiti che un decreto d'accusa deve soddisfare per quanto riguarda il suo contenuto e ciò per garantire all'imputato un'informazione ottimale (STF 6B_848/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.3.1 con rinvii). In particolare, per quanto interessa qui, il decreto di accusa deve indicare i fatti contestati all'imputato (lett. c) e le fattispecie penali realizzate (lett. d). La descrizione dei fatti deve adempiere le esigenze poste per l'atto d'accusa (STF citata, ibidem con rinvii), il quale deve indicare, tra l'altro, i fatti contestati all'imputato in modo quanto possibile succinto, ma preciso, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (art. 325 cpv. 1 litt. f CPP). In caso di applicazione di disposizioni meramente sanzionatorie che dichiarano punibili degli atti descritti in altre norme, occorre indicare precisamente e concretamente ciascuno degli atti specifici rimproverati all'imputato menzionando tutti i fatti ad essi relativi (Schubarth, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 325, n. 24, pag. 1481 che cita l'esempio dei singoli atti punibili - eccesso di velocità, inosservanza di un segnale luminoso o della distanza di sicurezza, ecc. - nell'ambito di un'infrazione alle norme della circolazione stradale). Anche la necessità di indicare nel decreto d'accusa la descrizione delle fattispecie penali realizzate richiama quanto previsto per l'atto di accusa (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 353, n. 4 pag. 678) che, giusta l'art. 325 cpv. 1 lett. g CPP, deve contenere la menzione delle fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili. Non vanno indicati unicamente i singoli articoli di legge, ma vanno precisati anche cifre e capoversi e, se la punibilità risulta dall'applicazione di disposizioni penali che sanzionano l'inosservanza di norme comportamentali contenute nel diritto penale accessorio o in leggi amministrative, non vanno menzionate soltanto le disposizioni penali, ma anche le norme comportamentali violate (Heimgartner/Niggli, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 325, n. 40, pag. 2529 che citano, ad esempio, l'indicazione dell'art. 31 cpv. 1 in relazione con l'art. 90 cpv. 2 LCStr). b. Se la descrizione precisa dei fatti contestati all'imputato è di importanza centrale poiché definisce l'oggetto del procedimento e costituisce un presupposto essenziale per la concretizzazione ed il rispetto del principio accusatorio (STF citata, ibidem con rinvii; STF 6B_966/2009 del 25 marzo 2010 consid. 3.2; 6B_984/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 2.3; 6B_292/2009 del 16 ottobre 2009 consid. 1.1; 6B_459/2007 del 18 gennaio 2008 consid. 4.2; 6P.183/2006 del 19 marzo 2007 consid. 4.2; DTF 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2b e c; 116 Ia 455 consid. 3cc; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 50, n. 6 e segg., pag. 223-225 e n. 16 e segg., pag. 227-228; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 9, n. 2, pag. 21; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 12, n. 208, pag. 79; Niggli/Heimgartner, op. cit., ad art. 9, n. 36 e segg., pag. 150 e segg. e ad art. 325, n. 18 e segg., pag. 2520 e segg.; Schubarth, op. cit., ad art. 9, n. 4, pag. 61), l'indicazione delle fattispecie penali realizzate è, per quanto attiene al rispetto del principio accusatorio, di importanza soltanto relativa nella misura in cui né l'accusa (art. 337 cpv. 2 CPP), né i tribunali (di primo e di secondo grado; art. 344 e 350 cpv. 1 CPP) sono vincolati alla qualifica giuridica dei fatti operata nel decreto o nell'atto d'accusa. A

condizione di offrire all'imputato la facoltà di esprimersi in proposito e di ossequiare così il suo diritto di essere sentito, la qualifica giuridica in essi contemplata può, quindi, essere modificata (Hauser /Schweri/Hartmann, op. cit., § 50, n. 6, pag. 223-224, n. 11, pag. 226 e n. 19, pag. 228; Schmid, Prakiskommentar, ad art. 325, n. 12, pag. 622; Heimgartner/Niggli, op. cit., ad art. 325, n. 41, pag. 2529; Schubarth, op. cit., ad art. 325, n. 37, pag. 1482). c. Giusta l'art. 356 cpv. 2 CPP, il tribunale di prima istanza statuisce, in via pregiudiziale ai sensi degli art. 329 cpv. 1 lett. b e 339 cpv. 2 lett. b CPP, sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione (STF 6B_848/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.3.2 con rinvii). La verifica di tali presupposti processuali avviene d'ufficio (STF citata, ibidem con rinvii). Se il decreto d'accusa non è valido - ovvero è affetto da un vizio formale (STF citata, ibidem con rinvii) - il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero, rispettivamente all'autorità amministrativa competente in materia di contravvenzioni, affinché svolga una nuova procedura preliminare (art. 356 cpv. 5 CPP). Imprecisioni nell'indicazione dei luoghi, dei tempi, dei dati personali e dell'oggetto rispettivamente del provento del reato non violano necessariamente il principio accusatorio e, in determinate circostanze, non ostano ad una condanna (Niggli/Heimgartner, op. cit., ad art. 9, n. 46, pag. 154; Schmid, Hand buch, § 80, n. 1268, pag. 581; STF 6B_432/2011 del 2

E. 5.2

In concreto, il decreto di accusa emanato dall'Ufficio del veterinario cantonale indicava chiaramente i fatti rimproverati all'imputato. Lo accusava infatti: - di avere lasciato il suo gregge al vago pascolo senza garantire una sufficiente sorveglianza nella misura in cui la frequenza dei suoi controlli si limitava a circa una visita al mese, ciò da cui è derivato un grave ritardo nel rilevare la mancanza di numerosi capi e - di avere omesso di ricercare e recuperare tali capi malgrado l'imminenza della stagione fredda. Il decreto d'accusa - oltre a richiamare in generale la legislazione pertinente (Ordinanza federale sulla protezione degli animali, OPAn; Legge federale sulla protezione degli animali, LPAn; Legge cantonale sulla protezione degli animali, LCPA) - indicava con precisione anche le norme amministrative violate (ovvero l'art. 5 OPAn relativo alla cura degli animali in generale, l'art. 7 ODRD relativo alla custodia, gli art. 4 e 53 cpv. 2 OPAn relativi al foraggio e l'art. 36 OPAn relativo al riparo). L'unico requisito mancante era la menzione del disposto (art. 28 LPAn) che stabilisce le conseguenze penali per la violazione delle succitate norme, prevedendo, alla lett. a del suo primo capoverso, che: " È punito con la multa sino a 20'000.- franchi, sempre che non sia applicabile l'art. 26, chiunque intenzionalmente viola le prescrizioni sulla detenzione di animali". In concreto, tale vizio non ha, tuttavia, alcuna rilevanza pratica. Sia che si analizzi la questione dal profilo del principio accusatorio, sia che la si valuti da un punto di vista più strettamente formale, va detto che, contrariamente all'opinione dalla difesa, il preteso vizio del DA è stato sanato al dibattimento di primo grado, quando il presidente della Pretura penale - preso atto della contestazione avanzata dal difensore e rilevata la lacuna - ha concesso, in corso d'udienza, all'Ufficio del veterinario cantonale la facoltà di completare il decreto di accusa - ciò che questi ha fatto inserendo l'indicazione mancante, ovvero il richiamo all'art. 28 cpv. 1 lett. a LPAn - e, contestualmente, ha offerto al difensore la possibilità di sospendere il dibattimento nell'eventualità in cui gli occorresse del tempo per analizzare il completamento del decreto d'accusa e per adeguare la difesa. Avendo il suo difensore rinunciato alla facoltà concessagli, l'appellante non può ora prevalersi di una violazione dei diritti della difesa. Su questo punto, dunque, l'appello va respinto.

E. 6

Continuando nel suo esposto, l'appellante contesta che le cinque pecore e l'agnello asseritamente avvistati dai sedicenti "escursionisti lombardi" fossero proprio i suoi e, sostenendo la falsità del contenuto della lettera anonima, contesta che gli animali in essa menzionati siano mai davvero esistiti (motivazione scritta, pag. 4).

E. 6.1

La censura dell'appellante si rivela inammissibile nella misura in cui il presidente della Pretura penale non ha affatto accertato a chi appartenessero le pecore citate nella lettera anonima. Il ragionamento esposto nella sentenza impugnata prescinde dall'accertamento della proprietà degli ovini e si concentra sull'omissione, riconosciuta in capo all'imputato, consistente nel non avere ricercato e recuperato gli animali che, per sua stessa ammissione, mancavano all'appello al momento dello scarico dell'alpe.

E. 7

L'appellante contesta, poi, l'accertamento del primo giudice secondo cui dal suo gregge sono sparite, oltre agli agnelli, anche delle pecore (motivazione scritta, pag. 4).

E. 7.1

Il primo giudice - dopo avere ricordato che, all'ispettore incaricato dall'Ufficio del veterinario cantonale, l'imputato aveva dichiarato che, dopo l'estivazione, dal suo gregge erano spariti "una decina di ovini, in prevalenza agnelli" (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 2) e che, sentito il 5 febbraio 2014 dal Veterinario cantonale, aveva precisato che gli erano "mancati quindi all'appello 11 (recte: 10) agnelli e 2 pecore" (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 2) - ha ritenuto poco attendibile il cambiamento di versione apportato al dibattimento pretorile in occasione del quale AP 1 ha sostenuto che dal suo gregge "mancavano tutti gli agnelli; c'erano per contro tutte le pecore. Mancavano in altre parole i 13 agnelli" e ha spiegato che le due pecore precedentemente dichiarate scomparse erano, in realtà, morte in stalla (sentenza impugnata, consid. 4.1, pag. 3 e consid. 11.1, pag. 6).

E. 7.2

Con la sua contestazione l'appellante si limita a proporre una sua propria interpretazione delle risultanze istruttorie senza in alcun modo sostanziare arbitrio. Si osserva, in proposito, che, per motivare l'arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3). In assenza di una motivazione conforme alle esigenze poste dalla giurisprudenza, la censura sollevata dall'appellante si rivela inammissibile.

E. 8

L'appellante lamenta una violazione del diritto da parte del presidente della Pretura penale che ha considerato insufficiente - e, quindi, costitutiva di reato - la frequenza con la quale egli si recava a controllare il suo gregge lasciato al vago pascolo.

E. 8.1

Il primo giudice, accertato che l'imputato si recava a controllare il suo gregge una volta al mese circa e richiamata una precedente sentenza resa dalla Pretura penale in un caso analogo, ha ritenuto che tale frequenza "non è sufficiente a garantire gli scopi perseguiti dalla legge" e "costituisce senza dubbio una crassa violazione delle norme degli art. 7 ODRD e 5 OPAn (...) da parte di un allevatore esperto come l'imputato" (sentenza impugnata, consid. 11.1, pag. 7).

E. 8.2

L'appellante - che non ha contestato la cadenza mensile dei controlli accertata nella sentenza impugnata - sostiene che l'art. 5 OPAn "non indica assolutamente (...) che controlli a frequenza mensile non siano sufficienti a garantire una tenuta corretta degli animali" e che non vi è dimostrazione alcuna che i controlli da lui effettuati "non abbiano avuto una frequenza variabile conforme alla necessità". Neppure è provato - continua l'insorgente - che gli altri detentori di ovini lasciati al vago pascolo siano soliti procedere a controlli più frequenti (motivazione scritta, pag. 4).

E. 8.3

Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPAn il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature; deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi. Per il capoverso 2 della medesima disposizione, la cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti (prima frase). Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti (seconda frase). L'art. 7 dell'ODRD dispone che lo stato di salute e il benessere degli animali sono da controllare ogni giorno, in particolare le loro condizioni generali e la comparsa di lesioni, zoppie, diarrea o altri sintomi di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali (cpv. 1). Nella regione d'estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata (cpv. 3).

E. 8.4

Questa Corte condivide le argomentazioni sviluppate dal presidente della Pretura penale e le conclusioni da lui tratte in concreto. Controlli mensili degli animali lasciati al pascolo in una zona assai ampia appaiono, in effetti, del tutto insufficienti per raggiungere lo scopo perseguito dalle norme succitate, ovvero quello di garantire il benessere degli animali. L'art. 5 cpv. 1 OPAn - che dispone che il detentore di animali deve controllare il loro benessere "con una frequenza variabile a seconda delle necessità" - va, del resto, letto alla luce di quanto stabilito dall'art. 7 ODRD giusta il quale la regola posta nella prima frase del primo capoverso e secondo cui lo stato di salute degli animali deve essere verificato giornalmente ammette unicamente due eccezioni: - è possibile, a titolo straordinario, rinunciare al giro di controllo a condizione che agli animali sia garantita la disponibilità di acqua e foraggio (art. 7 cpv. 1 seconda frase ODRD); - è possibile ridurre "in misura appropriata" la frequenza dei controlli nella regione d'estivazione (art. 7 cpv. 3 ODRD). Quale sia la "misura appropriata" non si evince dall'ordinanza. Resta che, se va ammessa la possibilità di ridurre opportunamente la frequenza dei controlli delle greggi lasciate al pascolo durante la stagione estiva, la frequenza di tali controlli deve comunque permettere

di rilevare “senza indugio” l’eventuale presenza di animali malati o feriti (art. 5 cpv. 2 OPAn e 7 cpv. 1 prima frase ODRD). Ciò che, con ogni evidenza, non consentono di fare verifiche a cadenza soltanto mensile. Del resto, l’appellante stesso ha evidenziato, in sede di opposizione, che l’altro detentore di ovini residente a _____ usava controllare con una maggiore frequenza i suoi animali lasciati al pascolo. La censura deve, dunque, essere respinta e la condanna di AP 1 per avere effettuato controlli troppo sporadici al gregge che aveva portato in quota e lasciato al vago pascolo deve essere confermata.

E. 9

L’appellante - tra le righe - si duole altresì di una scorretta applicazione del diritto da parte del primo giudice che lo ha ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 28 LPAn anche per avere tardato (e per finire rinunciato) a procedere alle ricerche degli animali scomparsi e per non averli, quindi, recuperati tempestivamente (motivazione scritta, pag. 4).

E. 9.1

Il primo giudice, pur avendo riconosciuto che l’imputato aveva effettuato “imprecisati tentativi di ritrovamento” degli animali che mancavano all’appello al termine dell’estivazione, lo ha dichiarato autore colpevole di infrazione alla LPAn per avere “atteso il mese di novembre (...) per perlustrare la zona con l’elicottero, rinunciando per finire al volo a causa di nebbia e lasciando cadere ogni tentativo di recupero vista l’inagibilità della valle a causa delle prime nevicate”, ritenendo un tale comportamento del tutto “incompatibile con una corretta cura degli animali” (sentenza impugnata, consid. 11.2, pag. 7).

E. 9.2

Si tratta, quindi, di determinare se il ritardo nell’organizzare una ricognizione aerea per cercare gli ovini in questione e poi la rinuncia a procedervi a causa delle avverse condizioni meteorologiche nonché il mancato recupero delle bestie configura, nelle concrete circostanze, una violazione delle disposizioni relative alla cura degli animali. Questa Corte non è di questo avviso. Appurata la scomparsa degli animali tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, l’appellante non è, infatti, rimasto con le mani in mano e non ha atteso inerte il mese di novembre per programmare il volo in elicottero cui, per i noti motivi, ha per finire rinunciato. Come correttamente rilevato anche dal presidente della Pretura penale, già prima di allora aveva proceduto a ricerche. Gli “imprecisati tentativi di ritrovamento” cui si fa riferimento nella sentenza impugnata sono quelli che emergono dagli atti e meglio dalle combinate dichiarazioni dell’imputato (all. 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 1) e di sua moglie (cfr. rapporto di segnalazione 15.1.2014) secondo cui l’imputato si era personalmente recato più volte a piedi in valle per cercare gli ovini che mancavano all’appello. Il fatto che non li abbia ritrovati e non li abbia, quindi, potuti recuperare ancora non significa che egli non abbia messo in atto tutte le necessarie ricerche. Non può, peraltro, essere escluso che le bestie siano state sottratte da terzi: in simile evenienza, qualsiasi ricerca eseguita sarebbe stata vana. Del resto, appare del tutto sproporzionato pretendere da un detentore di animali che si faccia carico, ogniqualvolta perde un capo di bestiame, degli elevati costi legati all’impiego di elicotteri per effettuare voli di ricognizione allo scopo di cercare e trovare l’animale mancante. Da quanto sopra discende che la censura deve essere accolta e AP 1 deve essere prosciolto dall’imputazione ascrittagli di avere omesso di recuperare gli ovini che erano spariti dal suo gregge.

E. 10

A fronte del proscioglimento pronunciato, la multa di fr. 600.- inflitta all'appellante in prima sede deve essere ridotta a fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di tre giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

E. 11

Visto l'esito dell'appello, la tassa di giustizia per la motivazione scritta della sentenza di primo grado, ammontante a fr. 400.-, resta a carico dello Stato, ritenuto come la motivazione scritta si sia resa necessaria per inoltrare l'appello che è stato parzialmente accolto. Le restanti tasse e spese inerenti la procedura di primo grado (pari a fr. 350.-) restano invece a carico dell'appellante. Gli oneri processuali relativi al procedimento di appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, caricati per 4/5 all'appellante e per 1/5 allo Stato che è, inoltre, condannato a versare all'appellante, a titolo di indennità ex art. 429 CPP, l'importo complessivo di fr. 1'000.- (indennità ridotta per il primo e secondo grado di giudizio). Per questi motivi, visti gli art. 9, 81, 84, 325, 337, 344, 350, 353 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP; 106 CP; 28 LPAn; 4, 5, 36 e 53 cpv. 2 OPAn; 7 ODRD nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, l'appello è parzialmente accolto. Di conseguenza, AP 1:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.